

**Nota informativa FIGISC/ANISA CONFCOMMERCIO - Piazza G.G. Belli, 2 Roma**  
**Presidenti Nazionali: LUCA SQUERI – STEFANO CANTARELLI**  
**Segretario Nazionale: Fabrizio PARROTTA – Segreteria: Catia Cenciarelli**  
**Ufficio Studi & Comunicazione: Giorgio Moretti**  
**Telefono: 06 5866351 / 06 5866417 - Fax 06 58331724**  
**e-mail Figisc: [figisc@confcommercio.it](mailto:figisc@confcommercio.it) e-mail Anisa: [anisa@confcommercio.it](mailto:anisa@confcommercio.it)**  
**[www.figisc.it](http://www.figisc.it)**

pagine 6

## FIGISC IN LUTTO PER LA SCOMPARSA DI ANTONIO CRISPO

E' mancato improvvisamente all'affetto dei Suoi Cari e di tutti noi **Antonio CRISPO**, componente del Consiglio Nazionale e già della Giunta Esecutiva, Presidente provinciale della FIGISC Confcommercio di Salerno.

Da molti anni impegnato nell'attività sindacale al servizio dei Gestori, che, per le Sue qualità, lo avevano eletto sino agli organismi nazionali della Federazione, lascia un incolmabile vuoto nella Categoria.

Il Presidente, i Vicepresidenti, i componenti della Giunta e del Consiglio, l'intera FIGISC campana e nazionale, si stringono compartecipi al lutto ed al compianto della Famiglia.



**Antonio Crispo, secondo da sinistra, durante una riunione della Giunta Nazionale**

## GESTORI/AZIENDE: ANTITRUST "SCRIVE", UNIONE PETROLIFERA FUGGE DAL TAVOLO.

Sul tavolo che si era aperto in gennaio – su proposta FAIB, FEGICA e FIGISC - tra Associazioni dei Gestori, Unione Petroliera, Aziende, Assopetroli e Consorzio Grandi Reti, l'Antitrust invia una comunicazione (si veda il testo riportato in questo numero) in cui rimanda alle note tesi sulle intese restrittive della concorrenza derivanti da eventuali "intese" fra operatori del settore.

Si tratta di un "avvertimento preventivo" con il quale si "ammoniscono" gli interlocutori del tavolo ad evitare di incorrere in eventuali profili sanzionabili dall'Authority garante del mercato. Si tratta forse di una comunicazione eccessivamente "preventiva", dal momento che le parti riunite intorno al tavolo stavano discutendo del quadro delle relazioni e delle regole generali, avendo, peraltro, preventivamente accordato di sottoporre all'Authority di piazza Verdi eventuali dettagli nel percorso delle trattative.

Unione Petroliera ha reagito "congelando cautelativamente" la trattativa (un ulteriore incontro era previsto per oggi!), senza addurre altra giustificazione che il ricevimento della comunicazione (si veda di seguito il testo) del Garante.

Due sono le considerazioni possibili in margine a questa vicenda che sembra bloccare un possibile *restart* delle relazioni minimali tra gli operatori di questo settore.

Davvero è possibile che le Aziende e le loro istanze rappresentative (UP) siano così "frastornate" da sentirsi "intimidite" da un semplice monito preventivo? Forse c'è anche questo, se non altro coerentemente ad un certo percorso seguito nell'ultimo anno, con l'assunzione dei famosi "impegni" assunti nel 2007 e la logica del pedissequo patteggiamento (o, meglio, italico "pentitismo") di cui han dato prova nella famosa vicenda del procedimento I681, citato nella comunicazione AGCM.



E quanto, invece, questo assai tempistico "avvertimento" dell'Antitrust è venuto assai a fagiuolo per quelle componenti del tavolo (da rintracciarsi, ovviamente, in alcune e non in tutte le Aziende) che ritengono superfluo ogni confronto e sono convinte di avere già delineato un percorso strategico aziendale che prescinde da un rapporto con i Gestori?

Qualunque sia la verità - e probabilmente ambedue le ipotesi convivono ed interagiscono a sommatoria - ad un segnale già inopportuno enfatizzato (il "monito" Antitrust) è seguita una più che pessima decisione dilatoria.

## IL TESTO DELLA COMUNICAZIONE ANTITRUST

### AUTORITA' GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

Prot. 0018634 del 7 marzo 2008

*Oggetto:* Incontri tra i diversi operatori del settore petrolifero per una riforma delle relazioni industriali nel settore della distribuzione carburanti in rete.

*Con comunicazioni dell'Unione Petrolifera pervenute in data 18 gennaio 2008, 8 febbraio e 19 febbraio 2008, l'Autorità è stata informata dello svolgimento di incontri tra gli operatori del settore della distribuzione carburanti in rete volti a riformare le relazioni industriali che intercorrono tra gli stessi. In merito ai possibili esiti di tali incontri, l'Autorità, nella sua adunanza del 28 febbraio 2008, ha ritenuto di precisare che a seguito dell'emanazione del Regolamento CE 1/2003, non è più possibile procedere alla valutazione su notifica delle imprese di intese atte a pregiudicare il commercio tra Stati membri. Secondo la consolidata prassi di questa Autorità, **gli accordi conclusi tra le singole compagnie petrolifere, da una parte, e le Associazioni dei gestori, dall'altra, aventi ad oggetto i rapporti con i gestori per l'intera rete di una compagnia, sono idonei a recare pregiudizio al commercio intracomunitario. A maggior ragione, l'articolo 81 del Trattato si applicherebbe all'accordo, di pari oggetto, che vedesse come controparte delle Associazioni dei gestori l'insieme delle compagnie petrolifere.***



AUTORITA' GARANTE  
DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

*Pertanto, quali che siano le valutazioni di conformità all'articolo 81.1 e 81.3 del*

*Trattato che le parti saranno chiamate a svolgere autonomamente, e indipendentemente dalla tempistica di qualsivoglia forma di notifica degli esiti degli incontri menzionati, resterebbe impregiudicata la possibilità di un intervento di questa Autorità ai sensi dell'articolo 81 del Trattato nel caso in cui gli accordi, che si dovessero concludere in esito agli incontri in oggetto, integrassero ipotesi di violazione della normativa in tema di concorrenza. Parimenti, sarebbero fatti salvi i poteri di intervento dell'Autorità laddove i nuovi assetti di mercato risultassero non conformi agli impegni presentati dalle società petrolifere nell'ambito del procedimento I681 - Prezzi dei carburanti in rete e resi obbligatori con il provvedimento n. 17754 del 20 dicembre 2007.*

Il Segretario Generale  
Luigi FIORENTINO



Catricalà, Presidente Antitrust

## UNIONE PETROLIFERA DISDICE GLI INCONTRI

Prot. N. 530 del 12 marzo 2008

Destinatari:

FAIB - Dr. M. LANDI  
FEGICA - Dr. R. DI VINCENZO  
FIGISC - Dr. L. SQUERI  
ASSOPETROLI - Dr. B. COSTANTINI  
Consorzio G. Reti - Dr. B. MANTELLI

e, p.c.:

Autorità Garante  
della Concorrenza e del Mercato  
c.a.: dr. L. FIORENTINO

A seguito della comunicazione pervenutaci dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato riguardante gli incontri con Voi per la valutazione di possibili alternative da sottoporre al legislatore per una riforma del settore della distribuzione dei carburanti in rete, riteniamo di dover sospendere cautelativamente gli incontri a cominciare da quello già programmato per Lunedì 17 marzo p.v.

Con i migliori saluti.

Dr. Pietro DE SIMONE  
Direttore Generale UNIONE PETROLIFERA

## LA REPLICA DI FAIB, FEGICA E FIGISC

Prot. 47/08 del 12 marzo 2008

Egregio Dott. Piero DE SIMONE  
Direttore Unione Petrolifera

e p.c.:

Dott. Luigi FIORENTINO  
Segretario Generale AGCM

Prof. Antonio CATRICALÀ  
Presidente AGCM

Egregio Direttore,

riscontriamo la sua nota odierna con la quale annuncia alle nostre Federazioni l'intenzione dell'Unione Petrolifera di "sospendere in via cautelativa" la riunione già prevista per il prossimo 17 marzo, a seguito della comunicazione dell'AGCM.

Ovviamente la posizione di UP appare sostanzialmente strumentale in quanto da un'attenta lettura della comunicazione e-

merge, con tutta chiarezza, l'intento della medesima AGCM di ricordare a tutti il quadro normativo e regolatorio all'interno del quale i nostri incontri si sono svolti e - a nostro avviso- si possono continuare a svolgere.

Non Le sarà sfuggito, infatti, che la comunicazione dell'AGCM parte dalla considerazione iniziale che la medesima Autorità è stata informata dello svolgimento di *"incontri fra gli operatori del settore della distribuzione carburante in rete volti a riformare le relazioni industriali che intercorrono fra gli stessi"*.

Incontri, e non accordi, con l'obiettivo di riscrivere le regole, non per definire intese.

Rispetto a ciò vale la pena ricordare che tutti gli operatori presenti si sono sempre detti vincolati non solo al rispetto delle regole ma anche intenzionati a sottoporre all'AGCM eventuali ipotesi che avrebbero potuto configurare un'intesa. Ciò prima ancora di raggiungere l'intesa stessa e, comunque, sempre prima che l'intesa potesse determinare effetti.

Successivamente la medesima AGCM ha ricordato nella comunicazione citata, come peraltro già aveva fatto nel corso dell'esame di alcune intese concluse a livello aziendale (cfr., per tutte, le comunicazioni del 12/10/2004) che, per il "peso delle compagnie", il volume di fatturato ed il mercato extranazionale nel quale operano, accordi conclusi anche da una sola compagnia e le associazioni dei Gestori potrebbero - se effettuate in contrasto con i principi codificati in tema di concorrenza - *"arrecare pregiudizio al commercio intracomunitario"*.

Quindi non una novità ma un pronunciamento che, ripetuto nel corso del tempo - a partire dalle citate comunicazioni del 2004 - è diventato un *must* per l'AGCM e perciò stesso, *"consolidata prassi"*.

Va rilevato, a questo proposito che mentre l'AGCM inizialmente informa di essere sta-

ta portata a conoscenza di *"incontri"*, eventuali situazioni di pregiudizio alla concorrenza potrebbero venire da *"accordi o intese"* semmai di carattere economico e non già da un mero confronto sul modello di relazioni industriali. Mai come questa volta, l'interpretazione semantica assume valore di sostanza.



Va poi chiarito, nello spirito - oltretutto nella lettera della comunicazione - che l'AGCM, partendo dal presupposto che se anche l'intesa fra una sola azienda petrolifera, possa recare pregiudizio al commercio intracomunitario, a maggior ragione potrebbe farlo un accordo o un'intesa che riguardasse, orizzontalmente, la totalità degli operatori petroliferi. Soprattutto se di carattere economico.

La comunicazione dell'AGCM, poi, come già avvenuto nel 2004, precisa che non potendosi l'Autorità esprimere preventivamente, ai sensi del Regolamento 1/2003 su eventuali intese, lascia agli operatori una *"valutazione di conformità"* precisando che, com'è nel suo diritto, *"resterebbe impregiudicata la possibilità di intervento ai sensi dell'art. 81 del Trattato nel caso in cui gli accordi che si dovessero concludere in esito agli incontri in oggetto integrassero ipotesi di violazione della normativa in tema di concorrenza"*.

Accordi dunque, non incontri: perché affinché si determinino le precondizioni per una violazione della normativa in tema di concorrenza è necessario che eventuali in-

tese vengano formalizzate. E, l'uso ripetuto del condizionale (e del congiuntivo) da parte dell'AGCM è un segnale che delimita un perimetro: all'interno ci si muove nel rispetto del quadro regolatorio e fuori si potrebbero determinare eventuali violazioni. Un rilievo di metodo, quindi, non di merito.

Da ultimo l'AGCM ricorda a tutti (e ciò non può che essere condivisibile) come *"sarebbero fatti salvi i poteri di intervento dell'Autorità laddove i nuovi assetti di mercato risultassero non conformi agli impegni presentati dalle società petrolifere nell'ambito del procedimento I681 -prezzi carburanti in rete e resi obbligatori con il provvedimento n. 17754 del 20 dicembre 2007"*.

Niente di *"particolare"* o di dirompente quindi, ma la riaffermazione di principi che già ripetutamente l'Autorità aveva evocato ed applicato. Non va sottaciuto, a questo proposito, che nonostante le richiamate comunicazioni del 2004 da parte dell'AGCM, le nostre Federazioni hanno continuato a sottoscrivere intese di carattere economico con singole aziende ai sensi della L. 57/01, autovalutando il contesto e giudicandolo conforme alla normativa vigente in tema di concorrenza.

In questo quadro - e ci sembra di poter dire che non esistano altre chiavi di lettura della comunicazione AGCM - appare incomprensibile - se non strumentale - la Vostra nota odierna (prot. 530).

Alla luce di queste precisazioni ci sembra di poter dire che per le riunioni - nell'ambito e con le accortezze che abbiamo sempre adoperato nel corso degli incontri citati - non sembrano sussistere i motivi per la sospensione cautelativa che voi avete invocato.

Ci riserviamo su questo punto ed a maggior chiarezza, di richiedere un incontro all'AGCM affinché chiarisca (più a vostro che a nostro beneficio) qual è l'interpretazione autentica della comunicazione in oggetto.

Restiamo in attesa di un vostro cortese cenno di riscontro.

**M. LANDI, FAIB**  
**R. DI VINCENZO, FEGICA**  
**L. SQUERI, FIGISC**

## BIZZARRIE DEL "LIBERO" MERCATO

Cominciamo questa triste riflessione in modo faceto.

Come è noto, le prescrizioni religiose ebraiche vietano di cibarsi di carni suine. Un giorno, un ebreo di Vienna, passando davanti ad una salumeria, si fermò un istante a guardare i prezzi delle specialità esposte in vetrina. In quell'istante scoppiò un gran tuono dall'alto. L'ebreo, volgendo gli occhi in alto, un po' risentito esclamò: *"Ma non si può neanche solo guardare?"*

La storiella ci è venuta in mente alla notizia che l'Antitrust *"ha ritenuto di precisare"*, con straordinario tempismo (cioè al primo fischio di avvio della partita) con tutti i crismi formali ed in modo singolo e diretto, alle Aziende petrolifere ed alle Associazioni dei Gestori che bisogna stare attenti persino a *"guardare"*, cioè a cominciare a parlare delle questioni interne che interessano gli operatori del settore distribuzione carburanti.

L'ennesimo pronunciamento dell'Authority di piazza Verdi rimanda ad una valutazione retrospettiva non proprio positiva (e si precisa che usiamo un eufemismo) dei rapporti tra la Categoria che, bene o male, rappresentiamo ed il Regolatore del mercato.



**Sacra Inquisizione**

Basti ricordare la fine della contrattazione collettiva e la conseguente precarizzazione dei rapporti che i Gestori hanno "incassato" quando si sono rivolti all'Antitrust alla fine degli anni Novanta per tutelarsi dalle Compagnie, per proseguire con i processi innestati con l'apertura del procedimento sul "cartello dei prezzi" a gennaio 2007, con le continue sollecitazioni a deregolamentare il sistema, a "spartire" il mercato con altri potentati (GDO), per non parlare neppure, per civica pietà, dell'assordante silenzio relativo al contenzioso con ENI per la vicenda "Iperself".

Una lunga *via crucis* in cui le scelte del Garante o hanno sempre premiato - a volte con la carota, a volte con il bastone avvolto dai panni morbidi del "patteggiamento" - il contraente più forte, o hanno del tutto ignorato le ragioni del più debole, nell'ingringimento giuridico che la parte più debole sia "equipollente" a quella più forte.

Valga, a titolo esemplificativo, quel "must" - come viene definito nella risposta delle Associazioni all'Unione Petrolifera - ricorrente nei pronunciamenti dell'Antitrust, secondo il quale "gli accordi conclusi tra le singole compagnie petrolifere, da una parte, e le Associazioni dei gestori, dall'altra, aventi ad oggetto i rapporti con i gestori per l'intera rete di una compagnia, sono idonei a recare pregiudizio al commercio intracomunitario".

Per quanto non sia una cosa nuova (anzi ripetuta sino alla noia), rimane il fatto che, alla stessa stregua e fatte le debite sottili (molto sottili, invero !) distinzioni giuridiche, si potrebbe opinare che un accordo collettivo per il rinnovo contrattuale dei metalmeccanici italiani gestito dalla Triplice, potrebbe configurare "un pregiudizio al commercio intracomunitario" e, pertanto, ogni intesa contrattuale va rimessa al rapporto tra l'industria ed il singolo lavoratore.

Quando si arriva a questo grado di invasività, vale la pena di domandarsi - per quanto questo possa sembrare *politically incorrect* - che cosa in realtà stia regolando il Regolatore, visto che l'esercizio

della regolazione non ha scalfito alcuno dei poteri forti e dei monopoli vecchi e nuovi di questo Paese, ma ha, semmai, come il caso di fattispecie ben attestata, semplicemente mortificato il contraente meno difeso.

E, ancora, val la pena di notare che tutto quanto maturato attorno al settore della distribuzione carburanti, con tanta insopportabile prosopopea di misure di oscuramento e segretezza dei prezzi, di "pentitismi" e "collaborazionismi", puzza assai più dello zolfo di ristretti accordi di potere che delle fragranze del libero mercato.

Di queste ambiguità un segnale inquietante (che si aggiunge a tanti altri scorti nell'ultimo anno) è costituito da questa improvvisa fuga dal tavolo annunciata dall'Unione Petrolifera.

Quale che sia la spiegazione di questa "fuga" - pur senza voler sparare sul mazzo -, è chiaro che, rispetto alla continuazione del dialogo, qualche Azienda ha già scelto in altro senso ed in alto loco.

Quello stesso alto loco nel quale - bizzarrie di questo nostro "libero" mercato - pochissimi interlocutori hanno già scelto che fare di questo settore.

Il resto è questione di spartito: ognuno, a seconda della sua funzione (istituzioni, *authorities*, potentati economici e loro ascari), sta suonando da più di un anno - come ogni giorno siamo abituati a sentire - il suo strumento, accordandolo alla stessa stucchevole musica di regime. (G.M.)

